



POR FESR 2014/2020

**ASSE 4 – PROMOZIONE DELLA LOW CARBON ECONOMY NEI TERRITORI E NEL SISTEMA
PRODUTTIVO**

**azione- 4.2.1“INCENTIVI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE
EMISSIONI DEI GAS CLIMALTERANTI, COMPRESA L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE”**

LINEE GUIDA PER I BENEFICIARI

Il Presente documento è redatto per informare i soggetti potenziali beneficiari della misura agevolata riguardo: le caratteristiche dell’intervento, le modalità di richiesta, le modalità di valutazione, concessione ed erogazione, oltre agli obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari.

1) CHE COS'È IL FONDO ENERGIA

EnERgia è un fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata, rientrante nel POR FESR Regione Emilia Romagna 2014/2020 – Asse 4 – “Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo” – Azione 4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive, compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”, attuato mediante la delibera di Giunta regionale Emilia Romagna n. 791/2016, comparto Energia.

Provvisto di una dotazione iniziale pubblica, pari a 36 milioni di euro, il Fondo Energia opera concedendo finanziamenti agevolati a sostegno di progetti di efficienza energetica ed uso di energia rinnovabile avviati da imprese in Emilia Romagna.

Il Fondo può intervenire anche nella forma di sovvenzione diretta (contributo a fondo perduto) a copertura dei costi che precedono l’attuazione dell’intervento, esclusivamente per le spese tecniche per la redazione della diagnosi energetica e/o progetto che evidenzia le opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni climalteranti.

Gestore del Fondo è Unifidi Emilia Romagna soc. coop.

2) BENEFICIARI

Imprese (PMI e grandi), le società d’area, i soggetti gestori di aree produttive e le E.S.Co. per gli interventi ammissibili a favore delle imprese, che possedano le seguenti caratteristiche:

- 1) siano iscritte al Registro delle Imprese ed attive;
- 2) abbiano l’unità locale in cui si realizza il progetto d’investimento in Emilia Romagna, risultante da visura camerale;
- 3) siano operanti, come attività principale, nelle seguenti sezioni della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
 - SEZIONE B “Estrazione di minerali da cave e torbiere”;
 - SEZIONE C “Attività manifatturiere”;
 - SEZIONE D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata”;
 - SEZIONE E “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento”;
 - SEZIONE F “Costruzioni”;
 - SEZIONE G “commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli”;
 - SEZIONE H “Trasporto e magazzinaggio”;
 - SEZIONE I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”;
 - SEZIONE J “Servizi di informazione e comunicazione”;
 - SEZIONE L “Attività immobiliari”;
 - SEZIONE M “Attività professionali, scientifiche e tecniche”;
 - SEZIONE N “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”;
 - SEZIONE P “Istruzione”;
 - SEZIONE Q “Sanità e assistenza sociale”;
 - SEZIONE R “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”;
 - SEZIONE S “Altre attività di servizi”.

Sono escluse le imprese operanti, come attività principale, in sezioni non ricomprese in quelle sopra indicate e, comunque, le imprese che operano in alcuni settori, come ad esempio produzione e commercio di armi; pornografia; tabacco; gioco d’azzardo. Nel caso in cui il gestore si trovi a dover esaminare richieste

di finanziamento da parte di imprese coinvolte anche parzialmente nello svolgimento delle attività citate, quindi con più codici ATECO, dovrà essere acquisita una dichiarazione da parte del legale rappresentante di dette imprese, nella quale si dichiara che l'intervento oggetto del finanziamento è finalizzato all'esercizio di attività diversa da quella non consentita dal presente manuale.

Inoltre, le imprese richiedenti al momento di presentazione della domanda:

- dovranno disporre ed utilizzare per la presentazione, di firma digitale con un certificato qualificato valido;
- non dovranno risultare “Imprese in difficoltà”, ai sensi della definizione di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/c 249/01);
- non dovranno essere in stato di liquidazione e a loro carico non dovranno risultare pendenti procedure fallimentari o concorsuali;
- dovranno trovarsi, nei confronti di INPS e INAIL, in situazione di regolarità contributiva, relativamente alla correttezza nei pagamenti e agli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi. Si evidenzia che il gestore provvederà, per conto dell'impresa, e attraverso il Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti della Regione, alla richiesta del DURC;
- dovranno osservare le norme previste dall'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, sicurezza sui luoghi di lavoro, contratti collettivi di lavoro e norme relative alla tutela dell'ambiente;
- non dovranno essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune (clausola Deggendorf);
- dovranno impegnarsi a rendere le dichiarazioni relative agli aiuti di stato, ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 “GBER” o del Regolamento UE n. 1407/2013 “De minimis”, segnalando al Gestore il regime prescelto, con riferimento alla DGR Emilia Romagna n. 811/2017 del 12/06/2016;
- dovranno impegnarsi a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni anche in loco presso le proprie sedi, da parte del Gestore del Fondo, degli organismi pubblici ai quali la normativa vigente riconosce tale competenza.

2.1) E.S.Co. (Energy Service Company)

Oltre alle imprese che realizzano interventi ad impatto energetico sul proprio sito produttivo, di cui al punto precedente, possono presentare domanda al Fondo Energia anche le **E.S.Co.** (Energy Service Company), che attuano interventi di efficienza energetica nei siti produttivi delle imprese clienti.

Preso atto che in questa fattispecie non c'è coincidenza fra il soggetto che fruisce del sostegno dello strumento finanziario quale destinatario finale (la E.S.Co., appunto) ed il soggetto su cui impatta l'operazione da un punto di vista energetico (l'impresa oggetto dell'operazione), si ritiene ammissibile la domanda di finanziamento, fatte salve le seguenti condizioni:

- la E.S.Co. possieda i requisiti di cui al punto precedente, ad eccezione del possesso di sede o unità locale in Emilia Romagna. L'intervento dovrà comunque essere realizzato in regione.
- anche le imprese che beneficiano dei servizi delle E.S.Co. rispettano i requisiti di ammissibilità previsti nel caso in cui i destinatari siano “imprese produttive” (indicati al punto precedente);
- gli interventi realizzati rispettano le tipologie, le procedure e le tempistiche previste dal Fondo;

- sono rispettati i vincoli relativi all’applicazione della normativa sugli aiuti di stato. I finanziamenti erogati possono ricadere nei seguenti regimi di aiuto: Regolamento UE 1407/2013 “De minimis” oppure Artt. 40, 41 e 46 del Regolamento UE 651/2014;
- le medesime procedure seguite dal Soggetto Gestore del Fondo e dell’Autorità di Gestione e funzionali all’assolvimento degli obblighi di controllo, monitoraggio, gestione irregolarità, certificazione della spesa definite sulla base dei Regolamenti comunitari di riferimento e delle procedure stabilite nel manuale di Gestione del Fondo, saranno applicate sia alle ESCO sia alle imprese che beneficeranno dei loro servizi.

Al momento della registrazione sul portale, la E.S.Co., che intende presentare domanda, deve compilare gli appositi campi previsti dalla modulistica (indicazione del possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 e dati del certificato). La domanda di contributo prevederà campi specifici riservati a questa tipologia di progetti, come ad esempio l’indicazione dei dati del soggetto che presenta la domanda e dell’impresa proprietaria del sito produttivo in cui si realizzerà l’intervento. Il portale richiederà, inoltre, l’inserimento di allegati specifici.

Si sottolinea come il vincolo di territorialità deve essere posseduto dall’impresa che si avvale dell’intervento della E.S.Co.. Pertanto, in questo caso, l’impresa che presenta la domanda (la E.S.Co.) può non avere sede legale o unità locale in Emilia Romagna, ma il progetto deve essere obbligatoriamente realizzato in regione Emilia Romagna (la sede e/o unità locale che lo ospita dovrà essere riportata nella visura camerale del cliente della E.S.Co.)

RICHIESTA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Nel caso in cui la comanda ricada nella tipologia E.S.Co., può essere riconosciuto il contributo a fondo perduto a valere sulle spese tecniche, di cui al punto 4.2.6, solo qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- la E.S.Co abbia sede legale o unità locale in Emilia Romagna;
- la E.S.Co. presenti documenti di spesa rilasciati da un soggetto terzo (che non abbia con la E.S.Co. legami societari o di controllo. A tale riguardo si rimanda anche a quanto previsto nella sezione “Criteri generali di ammissibilità delle spese”) fornitore dei servizi tecnici ammissibili al contributo a fondo perduto.

3) FINALITA’ DEGLI INTERVENTI

Il Fondo finanzia interventi in linea con la priorità di investimento 4b del POR FESR 2014/2020, per la promozione dell’efficienza energetica e dell’uso di energia rinnovabile delle imprese.

A titolo puramente esemplificativo, potranno essere finanziati:

- 1) interventi volti all’efficienza energetica ed alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti nell’unità produttiva oggetto dell’intervento, quali:
 - a) interventi su edifici (rivestimenti, infissi isolanti, coibentazioni, pavimentazioni, ecc);
 - b) interventi sui processi produttivi (installazione di impianti ad alta efficienza energetica, sostituzione di motori elettrici, inverter, rifasamento, gruppi di continuità, utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi, ecc.);
 - c) sistemi di gestione e monitoraggio dei consumi energetici;
- 2) interventi volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, privilegiando quelle in autoconsumo, nonché gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il Fondo Energia finanzia interventi per la produzione da fonti rinnovabili di energia termica ed elettrica.

Per quanto concerne la produzione di energia elettrica, possono essere finanziati impianti in grado di ridurre e/o compensare i consumi dell'impresa. Ciò potrà avvenire in due modi:

- mediante impianti realizzati in **autoconsumo**, dove parte dell'energia elettrica prodotta non viene immessa nella rete di trasmissione o distribuzione, ma direttamente utilizzata nel luogo di produzione. Non sono ammissibili impianti in cui l'autoconsumo è limitato ai soli servizi ausiliari e di centrale.
- impianti che vadano a bilanciare in tutto o in parte i consumi dell'azienda. In questo caso è necessario che i consumi dell'azienda (relativi anche ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo aziendale) **non siano inferiori al 70% della produzione dell'impianto**.

Per quanto riguarda, invece, la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, l'impianto oggetto del finanziamento dovrà soddisfare in tutto o in parte i fabbisogni dell'impresa richiedente.

Il progetto presentato dovrà essere obbligatoriamente accompagnato da diagnosi energetica e/o progetto che evidenzia le opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni climalteranti.

4) SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) interventi su immobili strumentali: ampliamento e/o ristrutturazione, opere edili funzionali al progetto;
- b) acquisto ed installazione, adeguamento di macchinari, impianti, attrezzature, hardware;
- c) acquisizione di software e licenze;
- d) consulenze tecnico-specialistiche funzionali al progetto di investimento;
- e) Spese per redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della preparazione dell'intervento in domanda.

In caso di spese riferite al **punto a)** di cui sopra si specifica che in caso di **ampliamento** è finanziabile solo il sovraccosto imputabile al raggiungimento di prestazioni energetiche migliori rispetto ai requisiti minimi di legge vigenti.

In questi casi l'impresa deve presentare, in fase di domanda, un elaborato che riporti:

- a. il costo complessivo dell'ampliamento che si intende realizzare;
- b. il costo complessivo relativo ad un ampliamento equivalente, caratterizzato dalla medesima cubatura, ma con prestazioni energetiche rispondenti strettamente ai requisiti minimi di legge per gli edifici.

Sulla base di quanto sopra riportato, il Fondo Energia potrà finanziare solamente il differenziale di costo tra le due soluzioni elencate.

In fase di presentazione della domanda, l'impresa dovrà dettagliare il piano dei costi previsto, **allegando obbligatoriamente la diagnosi energetica e/o il progetto** (sarà sufficiente quest'ultimo documento solo qualora la redazione della diagnosi risulti tecnicamente non eseguibile).

Per “**diagnosi energetica**” si intende una procedura sistematica volta alla redazione di un documento che:

- fornisca un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati;

- individui e quantifichi le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati.

Una copia della diagnosi energetica, redatta ai sensi della norma UNI CEI EN 16247, timbrata e firmata da un tecnico abilitato all’esercizio della professione, dovrà essere inoltrata al gestore in fase di presentazione della domanda.

In alternativa alla diagnosi energetica, esclusivamente nel caso in cui la relativa procedura risulti non applicabile, occorre allegare alla richiesta di agevolazione **il progetto** degli interventi, timbrato e firmato da un tecnico abilitato all’esercizio della professione.

Il progetto potrà avere una delle seguenti configurazioni: studio di fattibilità, progetto preliminare o definitivo o esecutivo.

Indipendentemente dalla tipologia scelta, il progetto dovrà essere costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) relazione tecnica illustrativa;
- b) elaborati grafici;
- c) analisi dei flussi di cassa del progetto, laddove pertinente.

La **relazione tecnica illustrativa** dovrà contenere, prendendo in considerazione tutti gli interventi facenti parte dell’investimento, quanto segue:

- descrizione dello stato di fatto;
- descrizione delle soluzioni che si intendono adottare e degli obiettivi che si intendono raggiungere;
- caratteristiche tecniche e funzionali e degli interventi energetici;
- stima dei principali benefici energetici attesi con la realizzazione dell’intervento (risparmi energetici e/o delle produzioni da fonte rinnovabile o da cogenerazione ad alto rendimento), coerentemente con quanto riportato nel modulo di domanda, unitamente alla descrizione della metodologia utilizzata per tale stima e alle ipotesi di calcolo assunte.

Gli **elaborati grafici** dovranno mostrare, a partire dallo stato di fatto, la localizzazione e le caratteristiche tecniche e dimensionali degli interventi previsti dal progetto.

L’**analisi dei flussi di cassa** illustrerà invece il bilancio tra costi e benefici derivanti dalla realizzazione dell’investimento, con indicazione dei tempi di ritorno, unitamente alle ipotesi di calcolo assunte.

4.1) CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

In linea generale, il progetto deve rispettare i contenuti e gli importi approvati in fase di valutazione e le spese devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario e sostenute dal beneficiario dell’intervento agevolato;
- b) essere effettuate nel periodo di eleggibilità;
- c) corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti con modalità tracciabili attraverso canale bancario;
- d) essere registrate nella contabilità dei beneficiari ed essere chiaramente identificabili;
- e) essere sostenute nel rispetto dei criteri civilisti e fiscali in tema di contabilità e dei regolamenti di contabilità del beneficiario;
- f) essere rendicontate utilizzando i supporti cartacei ed informatici messi a disposizione dal Gestore.

Non sono, in ogni caso, ammissibili:

- a) le spese effettuate e/o fatturate alle imprese richiedenti dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari;
- b) spese del personale/prestazioni lavorative;
- c) le spese effettuate in regime di autofatturazione;
- d) le spese effettuate e/o fatturate alle imprese richiedenti da società con rapporti di controllo o collegamento, così come definito ai sensi dell’art. 2359 C.C.;
- e) le spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra l’impresa richiedente e il fornitore;
- f) i titoli di spesa (fatture, note di addebito, etc.) di importo imponibile inferiore ai 200 euro;
- g) le spese sostenute per l’acquisto di beni usati;
- h) le spese fatturate da soggetti o imprese per le quali sussista con l’impresa richiedente un vincolo di parentela fino al 2° grado.

In fase di rendicontazione, l’impresa dovrà presentare:

- a) copia dei titoli di spesa (fatture, note di addebito o altra documentazione equivalente fiscalmente valida);
- b) quietanza di pagamento relativo ad ogni singolo titolo di spesa mediante contabile bancaria/ disposizione di pagamento accompagnate da fotocopia dell’estratto conto. Dovrà essere evidente il riferimento alla fattura pagata e relativo intestatario.

Si specifica che saranno ammesse esclusivamente le seguenti modalità di pagamento:

- bonifico bancario;
- ricevuta bancaria;
- carta di credito aziendale;
- bancomat aziendale;
- assegno bancario (in questo caso sarà necessario presentare fotocopia degli assegni e fotocopia dell’estratto conto relativo al pagamento) e assegno circolare (in questo caso sarà necessario presentare copia dell’atto notarile relativamente al quale viene effettuato il pagamento e fotocopia degli assegni). Non saranno ammesse le fotocopie delle sole matrici degli assegni.

Non è ammesso il pagamento effettuato con cambiali e in contrassegno.

Gli interventi, di norma, dovranno essere realizzati e rendicontati entro 12 mesi dalla concessione del finanziamento e comunque entro la data comunicata dal Gestore nel provvedimento di concessione.

Si specifica, inoltre, che il conto di bilancio relativo al finanziamento agevolato dovrà riportare esplicitamente il richiamo alla misura agevolata “ Energia_ azione 4.2.1 POR FESR RER 2014/20”.

4.2) PERIODO DI ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE

I giustificativi di spesa dovranno avere data successiva a quella di presentazione della domanda, ad eccezione di quelli relativi alla predisposizione della documentazione tecnica (voce “e” in elenco), che potranno avere data successiva al 01/06/2014.

In linea generale, i pagamenti potranno essere eseguiti successivamente alla data di presentazione della domanda e comunque entro la presentazione della rendicontazione finale.

In particolare, il pagamento dei titoli di spesa pari al 50% del progetto approvato, dovrà comunque essere effettuato entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di erogazione del finanziamento agevolato.

5) CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso agevolato con provvista mista, derivante per il 70% dalle risorse pubbliche e per il restante 30% da risorse messe a disposizione degli Istituti di credito convenzionati.

I finanziamenti, nella forma tecnica di mutuo con rientri trimestrali a scadenze fisse, possono avere durata minima di 36 mesi e massima di 96 mesi, compreso eventuale pre-ammortamento per un massimo di 12 mesi.

Il finanziamento copre il 100% del progetto ammissibile, con un minimo di € 25.000 ed un massimo di € 750.000.

In seguito alla modifica dell'importo massimo del finanziamento, introdotto con delibera della Giunta regionale n. 1033/2018, nel caso in cui l'impresa abbia ottenuto dal Fondo un finanziamento per un importo inferiore al progetto presentato, è possibile chiedere la concessione di una ulteriore tranche.

La richiesta deve essere formulata presentando apposita istanza, redatta utilizzando il fac simile messo a disposizione del gestore e scaricabile al link <http://www.fondoenergia.unifidi.eu/modulistica/>, firmato digitalmente ed accompagnata dai titoli di spesa e dalla pre-delibera bancaria per la parte di finanziamento aggiuntiva.

L'istituto di credito della domanda di finanziamento aggiuntiva deve essere lo stesso della prima domanda.

Il limite massimo finanziabile è di € 750.000 per progetto, comprensivo anche dell'eventuale contributo a fondo perduto concesso sulle spese tecniche.

In linea generale l'azienda può presentare più progetti nel periodo di operatività del Fondo. Nel dettaglio, entro il 31/12/2018 il medesimo soggetto può presentare non più di 2 progetti, ed in ogni caso l'accoglimento del secondo progetto è subordinato alla realizzazione del primo, completo della rendicontazione finale.

L'onere effettivo degli interessi a carico dell'impresa beneficiaria è pari alla media ponderata fra i due seguenti tassi:

- tasso di interesse pari a 0% per la parte di finanziamento avente provvista pubblica (70%);
- tasso di interesse pari all'Euribor 3 mesi mmp 365 + spread massimo del 4,75 % per la parte di finanziamento con provvista bancaria (30%).

Nel sottolineare che il finanziamento è obbligatoriamente composto da una parte di provvista pubblica ed una parte di provvista bancaria, si specifica che possono essere richieste garanzie chirografarie o reali (ad esclusione di garanzie ipotecarie) che copriranno l'intero finanziamento.

6) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L'impresa, in fase di presentazione della domanda, può richiedere un contributo a fondo perduto a valere sulle spese sostenute per il **supporto tecnico alla realizzazione degli interventi** intendendo incluse in tali spese **esclusivamente** quelle per la redazione della diagnosi energetica e la progettazione degli interventi nei suoi vari livelli di dettaglio (per esempio: studio di fattibilità, progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo). Sono da considerarsi escluse, invece, tutte le spese relative alle attività “successive” e conseguenti alla progettazione, come ad esempio la direzione dei lavori ed il collaudo. A seconda delle

specificità di ogni singolo progetto, al fine di determinare l'importo del contributo a fondo perduto, il gestore potrà chiedere documentazione integrativa.

Tale contributo, che potrà coprire l'intero importo delle suddette spese, sarà comunque concedibile nel limite massimo del 12,5% della quota pubblica di finanziamento ammesso (quindi pari al massimo di 8,75% del finanziamento complessivo ammesso).

Si sottolinea che l'importo del contributo richiesto a fondo perduto non potrà far parte delle spese coperte dal finanziamento agevolato. Pertanto, qualora l'impresa sia interessata alla richiesta del contributo a copertura del costo della diagnosi/progetto, dovrà inserire tale importo nell'apposito spazio del modulo di domanda e non nell'elenco delle voci di spesa relative al finanziamento.

Le spese coperte dal fondo perduto non possono in alcun modo rientrare nel finanziamento agevolato, pertanto tali spese, per diagnosi energetica e/o studio di fattibilità e/o progetto definitivo e progetto esecutivo, sostenute per la preparazione e il supporto tecnico del progetto d'investimento devono essere inserite esclusivamente nel riquadro “RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA SPESA” e non anche nel “PIANO DEI COSTI PER I QUALI DI CHIEDE IL FINANZIAMENTO”.

In fase di domanda è obbligatorio allegare preventivo/titolo di spesa relativo alla diagnosi/progetto.

In fase di richiesta di erogazione del finanziamento (Rendicontazione 50%), l'impresa formalizza la richiesta del contributo a fondo perduto, compilando l'apposita sezione della modulistica (file “Modulo rendicontazione parziale, finalizzato alla richiesta di erogazione del finanziamento”)

Successivamente il gestore, con apposita comunicazione, indicherà l'importo del contributo a fondo perduto concesso, esplicitando modalità e tempistiche per la rendicontazione e l'erogazione dello stesso.

Il contributo a fondo perduto sarà erogato a seguito dell'avvenuta rendicontazione del progetto (rendicontazione 100%), previa verifica della stessa oppure a seguito della presentazione delle fatture giustificative delle spese ammissibili e quietanzate.

In caso di difformità tra l'intervento concesso e l'intervento effettivamente realizzato, il contributo a fondo perduto potrà essere rimodulato nel rispetto delle percentuali massime concedibili dalla normativa.

L'istanza di contributo a fondo perduto può essere presentata anche successivamente alla delibera/erogazione del finanziamento attraverso la compilazione dell'apposito presente sul sito www.fondoenergia.unifidi/modulistica, firmato digitalmente e corredato dai documenti necessari e previsti dalla modulistica.

Non si potrà procedere alla richiesta di contributo a fondo perduto in un momento successivo alla presentazione della domanda se l'impresa ha già ottenuto l'erogazione di un finanziamento pari all'importo massimo previsto (€ 750.000).

I suddetti contributi saranno concessi:

- per gli audit energetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) del Regolamento 651/2014, prevedendo un contributo massimo del 50%, o del Regolamento 1407/2013 (con un contributo massimo del 100%) sulla base della scelta effettuata dal soggetto richiedente, compatibilmente con i vincoli regolamentari;
- per le altre spese tecniche ai sensi e nel rispetto del Regolamento 1407/2013 (con un contributo massimo del 100%).

Si precisa che durante l’istruttoria sarà valutata la congruità delle spese per le quali si richiede la concessione del Contributo a Fondo Perduto. In particolare, saranno adottati per la valutazione i seguenti riferimenti:

- **Diagnosi Energetica:** “Linee Guida per la Formulazione di una Proposta Commerciale per la Diagnosi Energetica nel Campo Civile ed Industriale”, documento elaborato da ASSOEGE (https://www.assoege.it/de_metodo_costo/)
- **Progettazione:** D.M. 17 giugno 2016 – “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”.

Gli importi che effettivamente saranno concessi come Contributo a Fondo Perduto potranno essere ridotti rispetto a quanto richiesto in fase domanda, sulla base dell’esito di tale verifica.

7) AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO

La quota di finanziamento con provvista pubblica, a tasso zero, ed il contributo a fondo perduto originano agevolazioni pubbliche per l’impresa beneficiaria, che saranno concesse, secondo il regime istituito con DGR n. 811/2017, sulla base della scelta effettuata dal soggetto richiedente e compatibilmente con i vincoli regolamentari ai sensi e nel rispetto di quanto previsto agli articoli di seguito indicati.

Per il finanziamento:

- dal regolamento UE 1407/2013 “de minimis”
oppure
- dall’articolo 38 del Regolamento UE 651/2014 in riferimento agli interventi volti al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica;
- dall’articolo 40 del Regolamento UE 651/2014 in riferimento agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento;
- dall’articolo 41 del Regolamento UE 651/2014 in riferimento agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- dall’articolo 46 del Regolamento UE 651/2014 in riferimenti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico.

Per il contributo alla spesa:

- dal Regolamento UE 1407/2013: in tal caso la copertura della spesa potrà essere fino al 100%;
oppure
- dall’articolo 18 del Regolamento UE 651/2014 in riferimento ai servizi di consulenza: in tal caso la copertura della spesa potrà essere fino al 50%.

Per quanto riguarda il **regime di aiuto applicabile ai finanziamenti delle pratiche presentate da E.S.Co.**, l’aiuto può sempre essere concesso alla E.S.Co. ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 “de minimis”; mentre può essere concesso alla E.S.Co. ai sensi degli articoli seguenti del Regolamento UE 651/2014 a condizione tassativa che i beni e gli impianti necessari alla realizzazione di investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento, di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico, realizzati tramite il finanziamento agevolato, siano e rimangano nello stato patrimoniale della E.S.Co. per la durata del periodo contrattuale stabilito fra la E.S.Co. e l’impresa beneficiaria dell’intervento a fini energetici:

- articolo 40 del Regolamento UE 651/2014 in riferimento agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento;
- articolo 41 del Regolamento UE 651/2014 in riferimento agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- articolo 46 del Regolamento UE 651/2014 in riferimenti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico.

L'importo dell'equivalente sovvenzione lorda (ESL) relativo al contributo viene comunicato all'impresa beneficiaria da parte del Gestore e viene calcolato:

- a) sul finanziamento, quale differenza tra il tasso di interesse praticato sul mercato (pari al tasso di riferimento in vigore fissato dalla Commissione Europea) e l'onere effettivo degli interessi a carico dell'impresa stessa;
- b) sul contributo alla spesa corrisponde all'importo concesso ed erogato.

Si sottolinea che la combinazione di sostegno fornito attraverso sovvenzione e finanziamento riguardo alla stessa spesa ammissibile, può avvenire purchè la somma delle forme di sostegno combinate (relativi ESL) non superi l'importo totale della voce di spesa considerata.

I suddetti aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili e/o con altri aiuti di Stato, o in regime “de minimis”, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al predetto regolamento.

Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa agevolate dal Fondo Energia, con agevolazioni fiscali non costituenti aiuti di stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese.

L'impresa, in fase di presentazione della domanda, è tenuta alla compilazione della dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa agli aiuti di stato richiesti, concessi e fruiti.

8) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, può essere presentata esclusivamente attraverso modalità online con firma digitale, accedendo al sito www.fondoenergia.unifidi.eu

Il sistema consente di accedere alla piattaforma di compilazione della domanda nel periodo di apertura dello sportello, i cui termini sono indicati sul sito suddetto.

Il Gestore, in base ai fondi disponibili, potrà limitare il numero della domande per ogni singola “call”. Il numero, se determinato, sarà visualizzabile all'interno della piattaforma, affinché le imprese richiedenti possano essere informate in tempo reale delle istanze fino a quel momento protocollate dal sistema.

Il Gestore comunicherà l'eventuale sospensione della possibilità di presentare ulteriori domande nel caso in cui le richieste pervenute superino per oltre il 20% le risorse disponibili.

il Fondo potrà erogare finanziamenti fino al 31/12/2023.



Si evidenzia che, per poter presentare domanda di finanziamento agevolato, è necessario che l'impresa disponga di:

- **predelibera bancaria** rilasciata da uno degli Istituti di credito convenzionati, il cui elenco è disponibile sul sito in apposita sezione. Non verranno accolte predelibere bancarie che non rispettano il format definito dagli accordi presi tra la Banca ed il Gestore.
- **diagnosi energetica/progetto;**
- **preventivi di spesa.**

Si riportano di seguito i passaggi obbligatori richiesti dal sistema online per la presentazione della domanda:

1. registrazione alla piattaforma online;
2. caricamento dei dati richiesti dall'interfaccia online. Sarà possibile effettuare modifiche ed integrazioni dei dati inseriti anche in momenti successivi, riaccedendo al sistema utilizzando le credenziali definite in fase di registrazione;
3. aggancio alla piattaforma dei seguenti documenti (estensioni file consentite: pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpeg, jpg, png; dimensione massima: 10MB ciascuno):
 - a) allegato 1 - Dichiarazioni impresa richiedente “parametri dimensionali e aiuti di stato”;
 - b) allegato 1bis – Dichiarazione de minimis impresa collegata, corredato da copia documento identità firmatario (se ricorre il caso);
 - c) diagnosi energetica/progetto;
 - d) pre-delibera bancaria;
 - e) visura camerale (validità max 6 mesi);
 - f) preventivi;
 - g) situazione economica infrannuale (stampa contabile conto economico trimestre/semestre ante presentazione domanda);
 - h) bilancio ultimo esercizio approvato (completo di relazioni) - se disponibile;
 - i) bilancio penultimo esercizio approvato (completo di relazioni) - se disponibile;
 - j) copia documento identità del firmatario legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - k) copia del documento “INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” firmata da ogni soggetto indicato come garante nella pre-delibera bancaria, corredato da una copia del documento di identità del firmatario.
4. generazione della domanda compilata (formato pdf);
5. apposizione della firma digitale in una delle modalità previste dall'art.65 del D.Lgs n.82/2005. La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitale. Il documento dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che effettua l'investimento o comunque da qualsiasi soggetto in possesso dei poteri di rappresentanza della ditta, risultante da visura camerale.
6. caricamento sull'interfaccia online dei file (estensione .pdf.p7m) generati attraverso l'apposizione della firma digitale e invio della domanda al Gestore.

Entro 24 ore dall'invio della domanda, l'impresa riceverà messaggio di conferma, all'indirizzo indicato in fase di registrazione come e-mail aziendale, dell'avvenuta ricezione da parte del sistema, con assegnazione del numero di protocollo attestante data e ora di ricezione.

In linea generale, l'azienda può presentare più progetti durante il periodo di operatività del Fondo. Nel dettaglio entro il 31/12/2018 il medesimo soggetto può presentare non più di 2 progetti. In ogni caso l'approvazione dei progetti successivi al primo sono subordinati alla realizzazione dei progetti precedenti completi della rendicontazione finale.

9) PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Per la valutazione delle domande si seguirà una procedura valutativa a sportello, per blocchi mensili. Le domande saranno valutate in ordine di protocollo entro 60 giorni a partire dal mese successivo la data di presentazione della stessa.

La valutazione verterà su requisiti formali della domanda, sostanziali e qualitativi del progetto, sulla capacità economica finanziaria del proponente per la realizzazione dell'intervento proposto.

In particolare il gestore eseguirà:

A) Istruttoria formale/amministrativa, nella quale saranno verificati:

- 1) rispetto delle modalità di trasmissione della domanda e relativa sottoscrizione (firma digitale);
- 2) utilizzo della modulistica predisposta dal gestore e relativa sottoscrizione degli impegni da parte del legale rappresentante;
- 3) presenza dei requisiti del soggetto beneficiario;
- 4) completezza della documentazione accessoria richiesta;
- 5) aiuti di stato: adempimenti di verifica e registrazioni collegati alla normativa sugli aiuti di stato.

B) Istruttoria tecnica basata su:

- 1) elementi di ammissibilità sostanziale;
- 2) qualità tecnica dell'operazione proposta;
- 3) merito creditizio/qualità economico finanziaria.

Il progetto sarà considerato idoneo, e quindi ammissibile, se saranno verificate le seguenti condizioni:

1. presenza dei requisiti formali previsti con valutazione positiva;
2. criteri di ammissibilità sostanziale con valutazione positiva;
3. criteri di valutazione qualitativa e finanziaria, in base alla valutazione dello scoring aziendale.

Si riporta il dettaglio degli elementi di valutazione tecnica.

Criteri di ammissibilità sostanziale

- 1) coerenza con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del POR;
- 2) coerenza con strategie regionali in campo energetico (Piano Energetico Regionale e relativo piano triennale di attuazione adottato dall'Assemblea Legislativa con delibera n.2130 del 14/11/2007; Piano Regionale Integrato della qualità dell'Aria);
- 3) diagnosi energetiche o documentazione di progetto a corredo dei progetti proposti che indichino chiaramente le prestazioni energetiche di partenza e gli obiettivi che verranno conseguiti con l'intervento oggetto del finanziamento.

Qualità tecnica operazione proposta

- 1) definizione degli obiettivi;
- 2) qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento.

Qualità economico finanziaria del progetto in termini di:

- 1) congruità del piano dei costi/investimenti;
- 2) benefici economici derivanti dalla riduzione dei consumi energetici.

Capacità della proposta di contribuire a: <ol style="list-style-type: none">1) Riduzione dell'emissione di gas serra;2) Minimizzazione degli impatti ambientali correlati alla realizzazione e all'adeguamento di impianti di produzione e distribuzione di energia;3) Utilizzo di fonti rinnovabili rispetto all'investimento proposto;4) Riduzione dei consumi energetici rispetto all'investimento proposto.
Merito creditizio <p>Capacità di rimborso del finanziamento da parte dell'impresa richiedente. A tale scopo verranno analizzati i dati economico-patrimoniali infrannuali e/o prospettici, nonché gli ultimi due bilanci chiusi e approvati, se disponibili; anche dati economico/finanziarie</p>

Costituiscono, inoltre, **fattori di premialità** ai fini della valutazione i seguenti ulteriori elementi:

- la presenza dell'energy manager o esperto in gestione dell'energia;
- la localizzazione dell'impresa in Area Produttiva ecologicamente attrezzata, ai sensi della assemblea legislativa n. 118 del 13/6/2007;
- il conseguimento da parte del soggetto richiedente del “Rating di legalità” (ai sensi del DM 57/2014).

Durante la fase di istruttoria, il gestore potrà richiedere eventuali chiarimenti/integrazioni rispetto alla domanda presentata, attraverso mail, all'indirizzo indicato in sede di presentazione. La richiesta di integrazioni sospende i termini dei 60 gg per l'esito dell'istruttoria. La mancata fornitura da parte dell'impresa dei dati/documenti pertinenti alla richiesta e/o nei termini indicati dal Gestore, comporta la decadenza d'ufficio della domanda.

10) DELIBERA DEL COMITATO DI VALUTAZIONE

Le domande protocollate e istruite saranno presentate di norma mensilmente al Comitato di valutazione che provvederà alla delibera ed alla successiva comunicazione degli esiti alle imprese richiedenti. Il gestore informerà l'istituto di credito scelto dall'impresa in merito alla concessione dell'intervento.

11) RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'impresa dovrà inviare al Gestore apposita richiesta, entro 4 mesi dalla data di concessione, o comunque entro il termine indicato nel provvedimento di delibera del Gestore, pena la decadenza dall'intervento agevolato.

In particolare, l'impresa dovrà presentare una **rendicontazione parziale** dell'intervento ammesso, consistente in uno schema di riepilogo dei dati del finanziamento e dell'intervento avviato, unitamente alla copia dei titoli di spesa, anche non pagati, a copertura di almeno il 50% del finanziamento approvato.

Qualora l'impresa, in fase di rendicontazione parziale, non abbia provveduto al pagamento dei titoli di spesa presentati, dovrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si impegna ad effettuare il pagamento dei suddetti titoli di spesa entro 60gg dall'erogazione del finanziamento, pena la possibilità di revoca dell'intervento agevolato anche a seguito delle attività di verifica e controlli dei progetti a cura del Gestore.

Si sottolinea che, alla data della richiesta, l'impresa deve risultare attiva, con localizzazione in Emilia Romagna e in situazione di regolarità contributiva ai fini INPS/INAIL, pena la decadenza dell'intervento agevolato.

L’invio della documentazione avviene con modalità digitale, attraverso la piattaforma online. I fac-simile della modulistica da utilizzare per la richiesta di erogazione del finanziamento sono resi disponibili dal gestore, nella sezione “modulistica “ del sito www.fondoenergia.unifidi.eu.

Il Gestore procederà all’istruttoria della documentazione entro 30 gg dalla ricezione, comunicandone l’esito all’impresa. L’eventuale richiesta di integrazioni sospende i termini dei 30 gg, la mancata fornitura da parte dell’impresa dei dati/documenti pertinenti alla richiesta e/o nei termini indicati dal Gestore, può comportare la decadenza dell’intervento agevolato.

12) AUTORIZZAZIONE PER L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il Gestore, comunicata all’impresa ed alla banca convenzionata l’autorizzazione all’erogazione, resterà in attesa di ricevere informazioni relative alla data prescelta per la stipula del finanziamento, che di norma dovrà avvenire entro 30 gg dalla comunicazione suddetta. Il Gestore procederà, quindi, a mettere a disposizione dell’Istituto di credito convenzionato la somma relativa alla provvista pubblica, autorizzando contestualmente la banca a procedere con l’erogazione del finanziamento complessivo all’impresa beneficiaria.

13) RINUNCIA AL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Nel caso l’impresa beneficiaria intenda rinunciare al finanziamento concesso dovrà darne immediata comunicazione scritta al Gestore a mezzo pec, all’indirizzo commerciale@pecunifidi.eu.

Nel caso in cui non intervenga alcuna comunicazione di rinuncia ed entro 4 mesi dalla data della concessione il soggetto richiedente non presenti la rendicontazione a copertura di almeno 50% del finanziamento approvato, potrà essere richiesto un rimborso forfettario dei costi di istruttoria, pari ad € 500.

14) VARIAZIONI DEL PROGETTO

Non sono considerate variazioni di progetto le variazioni di dettaglio, intendendo come tali variazioni di spesa che rimangono nei limiti del 20% rispetto al piano di costi inizialmente approvato e dovute, ad esempio, ad economie o variazione di una voce di spesa rispetto ad altra voce di spesa, nei limiti delle tipologie ammissibili.

Nel caso di variazioni di spesa fra le tipologie di costo previste che superino il 20% rispetto ai valori indicati nel piano approvato, o l’eventuale introduzione di diverse tipologie di costo rispetto al progetto approvato e/o altre variazioni significative degli elementi tecnici, caratterizzanti il progetto, che intervengano in corso d’opera, il beneficiario è tenuto a darne comunicazione preventiva al Comitato di Valutazione, ai fini di ottenere specifica approvazione.

In particolare, dovrà inviare una relazione intermedia di progetto, a firma del legale rappresentante, che motivi le variazioni di progetto, all’indirizzo mail energia@unifidi.eu.

L’assenza di tale comunicazione o la mancata approvazione della variazione da parte del Comitato, possono determinare una restituzione anticipata di tutto o parte del finanziamento da parte del beneficiario.

Si specifica che il progetto si intende concluso in maniera conforme al piano ammesso, qualora raggiunga gli obiettivi realizzativi prefissati, che saranno illustrati nella relazione finale.

In ogni caso i progetti che non raggiungono il 50% dei costi inizialmente ammessi, sono considerati come non aventi raggiunto gli obiettivi attesi, determinando una revoca dell’agevolazione.

15) RENDICONTAZIONE FINALE DELL'INTERVENTO

Terminato l'investimento, di norma entro 12 mesi dalla concessione, e comunque entro il termine opportunamente comunicato dal Gestore, l'impresa dovrà presentare una relazione che attesti la conclusione del progetto corredata dalla rendicontazione integrale delle spese sostenute.

In particolare l'impresa dovrà presentare:

- relazione finale, firmata digitalmente;
- copia dei titoli di spesa (o documentazione equivalente);
- quietanza di pagamento per ciascun titolo di spesa.

Rispetto ai criteri di ammissibilità delle spese, eleggibilità e modalità di pagamento accettate, si invita a prestare attenzione a quanto riportato all'art. 4 “spese ammissibili” del presente documento.

L'invio della documentazione avverrà con modalità digitale, attraverso la piattaforma online. I fac-simile della modulistica, da utilizzare per la richiesta di erogazione del finanziamento, sono resi disponibili dal gestore, nella sezione “modulistica” del sito www.fondoenergia.unifidi.eu.

Si specifica che il progetto si intende concluso in maniera conforme anche in presenza di eventuali economie di spesa, nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo “variazioni di progetto”, qualora si raggiungano gli obiettivi realizzativi dichiarati, che dovranno essere chiaramente indicati in relazione finale. Nel caso in cui l'impresa evidenzia nella relazione finale uno scostamento delle spese rispetto al progetto originario superiore alle variazioni di dettaglio e/o eventuale modifica già approvata, il Comitato potrà valutare la revoca parziale o totale, con restituzione anticipata del finanziamento.

In ogni caso, la mancata presentazione della rendicontazione finale da parte dell'impresa è motivo di revoca dell'intervento agevolato.

In fase di verifica di rendicontazione finale, il Gestore potrà richiedere integrazioni.

Al termine della verifica provvederà a comunicare l'esito all'impresa.

Il contributo a fondo perduto sarà liquidato all'impresa al termine delle verifiche sulla rendicontazione finale dell'intervento.

16) RESTITUZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

I progetti che non raggiungano i risultati realizzativi dichiarati e/o non raggiungano il 70% della spesa ammessa, sono sottoposti alla valutazione di merito del Comitato e possono comportare una restituzione anticipata di tutto o parte del prestito.

I progetti che non raggiungano il 50% della spesa inizialmente ammessa, sono considerati come non aventi raggiunto gli obiettivi attesi, determinando una revoca del finanziamento agevolato.

Sia in caso di rideterminazione del finanziamento che di revoca totale del finanziamento, l'impresa beneficiaria è tenuta ad una restituzione immediata, parziale o totale, del prestito ricevuto dal Fondo.

17) ATTIVITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO DEI FINANZIAMENTI EROGATI



Sulla base della convenzione bancaria, si procederà con l'attività di verifica sul buon esito del piano di rientro dei finanziamenti erogati.

Si prevede un piano di rimborso su rate trimestrali, con possibilità di preammortamento fino a 12 mesi.

Gli istituti di credito provvederanno a rimborsare al Fondo le quote di capitale ed interessi (se dovuti) relativi alle rate scadute e regolarmente pagate. Tali somme andranno a ricostituire la dotazione del fondo per essere poi reimpiegate.

In caso di insolvenza del beneficiario, la banca procederà, in accordo con il Gestore, ed anche nell'interesse dello stesso, al recupero del credito mediante l'esercizio di tutte quelle azioni utili, necessarie o semplicemente opportune nei modi e nei tempi valutati opportuni.

Si evidenzia che, in caso di ritardo di pagamento, potranno essere applicati gli interessi di mora e, nell'ipotesi di revoca di un intervento finanziario agevolato già liquidato, l'impresa beneficiaria dovrà provvedere al versamento del relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 3 punti percentuali.

18) ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLI

Potranno essere svolti, anche in loco, controlli finalizzati a verificare il rispetto ed il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati, rispetto al progetto ammesso a contributo.

Si procederà alla revoca d'ufficio, in tutto o in parte, dell'agevolazione e al recupero delle somme maggiorate dell'interesse come sopra descritto, nei seguenti casi:

- In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità della documentazione di spesa presentata e/o la mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
- il beneficiario perda i requisiti richiesti per l'ammissibilità alle agevolazioni;
- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento, ivi incluso il luogo di svolgimento del progetto.

19) TRATTAMENTO DATI AI SENSI DEL D.LGS N. 196/2003

Il titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n.196/2003 è UNIFIDI Emilia Romagna soc. coop.

Le imprese che si registrano al sito internet www.fondoenergia.unifidi.eu possono prendere visione delle modalità di trattamento dei dati inseriti nel portale nell'apposita sezione del sito “Privacy” e devono darne autorizzazione esplicita al momento della registrazione.

Inoltre, le imprese che presentano domanda sono chiamate a leggere l'informativa completa sul trattamento dei dati e a sottoscrivere la stessa attraverso il modulo di domanda.

20) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Obblighi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II).

Le imprese beneficiarie del contributo sono tenute al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II).

In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando. E responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, utilizzando il logo Por Fesr, scaricabile dal sito.

- **Obblighi per beneficiari di progetti con contributo inferiore a € 500.000**

Il beneficiario è tenuto a collocare **un poster** in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio, con una descrizione del progetto. Il poster deve essere realizzato utilizzando il [modello disponibile sul sito Por Fesr](#).

Il beneficiario invierà a infoporfesr@regione.emilia-romagna.it foto del poster installato, che evidenzia il contesto in cui è stato messo. Qualora il beneficiario abbia un **sito web**, è tenuto a rendere disponibile una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzia il sostegno finanziario complessivamente concesso nell'ambito dei Fondi europei.

Sul [sito Por Fesr](#) sono disponibili le Linee guida per le azioni di comunicazione a carico dei beneficiari e il logo Por Fesr (composto dal logo del programma e dai loghi degli enti finanziatori).

La Regione Emilia-Romagna fornisce inoltre assistenza ai beneficiari nel rispetto dei loro obblighi attraverso lo **Sportello Imprese**, contattabile tramite mail infoporfesr@regione.emilia-romagna.it oppure tramite contatto telefonico al numero **848 800 258** (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario), dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00.

Il beneficiario del contributo avrà, inoltre, l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del Por Fesr.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito internet regionale <http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/>.

Sempre ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Obblighi ai sensi della legge 124/2017

I beneficiari di sovvenzioni e contributi pubblici per importi pari o superiori complessivamente ad € 10.000,00 devono provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 commi 125 e 126 della legge 124/2017.

In particolare, le imprese devono pubblicare gli importi relativi a sovvenzioni, contributi ed incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti l'anno precedente da pubbliche

LINEE GUIDA PER BENEFICIARI ENERGIA

POR FESR 2014/2020 – Asse 4 – azione 4.2.1 “efficienza energetica e uso energia rinnovabile”

Versione 09 del 26/06/19

Pag. 19 di 19

amministrazioni o altri soggetti pubblici o dai i soggetti di cui all’art.2bis dlgs 33/2013, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.

Con riferimento al Fondo Multiscopo, gli aiuti da tenere in considerazione sono quelli ricevuti sottoforma di ESL (equivalente sovvenzione lordo), in regime di esenzione o come contributo a fondo perduto.

L’inosservanza di tale obbligo per le imprese comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi.

Per le imprese individuali e le società di persone, non essendo esplicitata dalla norma tale casistica, si ritiene che la pubblicazione debba essere fatta nei propri siti o portali digitali.

Non devono essere pubblicati importi inferiori complessivamente ad € 10.000 e si deve fare riferimento al criterio contabile di cassa.